

Berta, Nembrini, Colombini e Associati

CONSULENZA SOCIETARIA, FISCALE E DEL LAVORO

- dott. Giorgio Berta
- rag. Mirella Nembrini
- rag. Sergio Colombini

AI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 6 del 16/02/2017

- 1) Le news di Febbraio
- 2) Dichiarazione precompilata: invio delle spese sostenute nel 2016 per il recupero/riqualificazione delle parti comuni entro il 28 febbraio 2017
- 3) Entro il 28 Febbraio 2017 La Certificazione Degli Utili Corrisposti Nel 2016
- 4) Ruoli: comunicazione entro il 28 febbraio 2017 delle cartelle rottamabili non ancora notificate
- 5) Le regole del modello intra vendite
- 6) Aliquote contributive INPS per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata.

1) Le news di Febbraio

Cessione del credito ai fornitori per gli interventi energetici sulle parti comuni

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto dal 1° gennaio 2016 la possibilità per i contribuenti rientranti nella "no tax area" di cedere ai fornitori la detrazione Irpef del 65% delle spese sostenute per la riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali.

Una volta ottenuto il consenso da parte del fornitore, il condominio dovrà trasmettere le seguenti informazioni mediante comunicazione telematica dell'Agenzia delle Entrate:

- Spesa totale sostenuta nel 2016 per i lavori di riqualificazione energetica su parti comuni;
- Elenco bonifici mediante i quali è avvenuto il pagamento delle spese;
- Codice fiscale dei condomini cedenti il credito e l'importo ceduto;
- Codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l'importo ceduto ad ognuno dei fornitori.

La comunicazione dovrà essere inviata dal condominio o per tramite di intermediari **entro il 31 marzo 2017.**

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Spese detraibili anche se sostenute mediante bonifico disposto da istituti di pagamento

La possibilità per il contribuente che dispone il bonifico dal conto di un istituto di pagamento di usufruire delle detrazioni del 50% per il recupero edilizio e del 65% per la riqualificazione energetica è subordinata alla preventiva adesione dell'Istituto di Pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria, in modo che sia assicurata la corretta effettuazione della ritenuta d'acconto dell'8% all'atto di accredito del bonifico stesso al beneficiario.

Il bonifico, dunque, potrà beneficiare delle detrazioni d'imposta a condizione che vengano rispettati tutti gli adempimenti previsti in merito all'effettuazione della ritenuta; dovrà pervenire dichiarazione dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta e la successiva dichiarazione da parte dell'istituto di credito ai sensi dell'articolo 3. D.M. 41/1998.

Interessi di mora nelle transazioni commerciali

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato il saggio degli interessi legali di mora, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002, da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2017 e il 30 giugno 2017: il saggio d'interesse è pari a zero. Pertanto il tasso effettivo da applicare è pari all'8,00%.

Si coglie l'occasione per ricordare che la decorrenza automatica degli interessi moratori è prevista dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza che sia necessaria la costituzione in mora; in mancanza di termine di pagamento si fa riferimento al termine legale di 30 giorni.

2) Dichiarazione precompilata: invio delle spese sostenute nel 2016 per il recupero/riqualificazione delle parti comuni entro il 28 febbraio 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il 27 gennaio 2017 cinque provvedimenti volti ad aggiornare le specifiche tecniche di precedenti provvedimenti per i quali era già previsto l'obbligo di comunicazione e due provvedimenti (n. 19949 e n. 19969) volti a circoscrivere i nuovi obblighi introdotti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 per l'invio telematico dei dati relativi:

- alle spese sostenute nel 2016 dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché le spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all'arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione (c.d. bonus mobili);
- ai rimborsi erogati nel 2016 delle spese universitarie da parte di soggetti diversi dalle università statali e non statali e diversi dai sostituti di imposta (le università e i sostituti di imposta comunicano già tali dati).

I dati da spedire all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata

A partire dal 2015 l'Agenzia delle Entrate rende disponibile telematicamente il modello Unico PF e il modello 730 precompilato entro il 15 aprile di ogni anno sulla base dei dati che vengono inviati all'Anagrafe tributaria da parte dei soggetti obbligati tramite il Sistema Tessera Sanitaria e tramite il servizio Entratel/Fisconline (anche per il tramite degli intermediari abilitati delegati alla presentazione dei dati).

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

Le scadenze previste per l'invio dei dati sono quella del 31 gennaio dell'anno successivo per l'invio delle spese al Sistema Tessera Sanitaria e quella del 28 febbraio dell'anno successivo per l'invio dei dati all'Agenzia delle entrate (tramite Entratel/Fisconline).

I soggetti obbligati alla trasmissione dei dati entro il 28 febbraio 2017 all'Agenzia delle entrate per la dichiarazione precompilata sono stati identificati da vari provvedimenti:

- le imprese assicuratrici per i dati sui contratti e i premi;
- le forme pensionistiche complementari per i contributi versati;
- i soggetti esercenti attività di servizi di pompe funebri per le spese funebri;
- le università statali e non statali per le spese universitarie;
- i soggetti che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie;
- i soggetti che rimborsano le spese sanitarie;
- gli enti previdenziali per i contributi previdenziali;
- i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari per gli interessi passivi;
- gli amministratori di condominio per le spese detraibili su parti comuni;
- le banche e le poste per i bonifici relativi a spese per interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

L'invio delle spese per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica delle parti comuni condominiali

Il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° dicembre 2016 (che ha introdotto l'obbligo) e il successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 19969 del 27 gennaio 2017 stabiliscono che gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre dell'anno di riferimento devono comunicare telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo le quote di detrazione per le spese condominiali di recupero edilizio, risparmio energetico ed acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati alle parti comuni del condominio.

I dati da spedire sono desumibili dalle specifiche tecniche pubblicate dall'Agenzia delle entrate e, precisamente:

- la tipologia di intervento a seconda che si tratti di intervento che fruisce della detrazione Irpef del 50% per il recupero edilizio o per l'arredo dell'immobile ristrutturato, della detrazione Irpef/Ires del 65% per la riqualificazione energetica (sono previste 10 tipologie di interventi diversi);
- se l'intervento ha avuto inizio nel 2016 o in anni precedenti;
- l'ammontare complessivo dei bonifici effettuati nel 2016;
- l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2016 con modalità di pagamento diversa dal bonifico;
- le quote di spesa attribuite ai singoli condomini nell'ambito di ciascuna unità immobiliare;
- i dati catastali delle unità immobiliari;
- la tipologia del soggetto al quale è attribuita la spesa.

Gli amministratori di condominio devono, pertanto, recuperare i codici fiscali dei beneficiari delle spese sostenute (che possono non coincidere con i proprietari degli immobili del condominio, ad esempio se sono locatari, comodatari, titolari di diritti reali di godimento) per potere predisporre il file telematico.

Con riferimento a ciascun intervento effettuato dal condominio, il software per la compilazione dei dati effettua un controllo incrociato tra l'importo complessivo dell'intervento e la somma degli importi di spesa attribuiti ad ogni singolo soggetto.

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

L'adempimento telematico non sostituisce l'attestazione cartacea che l'amministratore generalmente rilascia ai condomini relativa alla spesa complessiva sostenuta nel 2016 suddivisa per i millesimi riferibili a ciascuno di essi.

3) Entro il 28 Febbraio 2017 la Certificazione degli Utili corrisposti nel 2016

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2017 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2016 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 28 febbraio 2017 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento a:

- riserve di utili distribuite;
- riserve di capitale distribuite;
- utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R.600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.

4) Ruoli: comunicazione entro il 28 febbraio 2017 delle cartelle rottamabili non ancora notificate

L'articolo 6 del D.L. n. 193/2016 disciplina la definizione agevolata dei ruoli, c.d. "rottamazione delle cartelle".

Tale normativa prevede che per i ruoli affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, il contribuente può aderire alla rottamazione del ruolo,

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

che consiste nell'estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

L'istanza va presentata all'agente della riscossione entro il **31 marzo 2017** utilizzando il modulo DA1 e la rottamazione si perfeziona mediante il pagamento di quanto dovuto in unica soluzione oppure al più in 5 rate (in un arco temporale di 15 mesi).

La comunicazione dei ruoli del 2016 non ancora notificati entro il 28 febbraio 2017

Per aderire alla rottamazione del ruolo non rileva la data di notifica della cartella, ma la data di affidamento del ruolo all'agente della riscossione.

L'agente della riscossione entro il **28 febbraio 2017** informerà i contribuenti dei carichi affidati nel 2016, tramite posta ordinaria, per i quali alla data del 31 dicembre 2016, non sono state ancora notificate le cartelle di pagamento o inviato l'avviso di addebito.

Il termine inderogabile per fruire della rottamazione di questi ruoli (cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito) coincide con il **31 marzo 2017**.

Data entro la quale bisognerà protocollare il modulo DA1 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata" agli sportelli territorialmente competenti oppure inviando il modulo DA1 tramite PEC utilizzando gli specifici indirizzi di posta elettronica riportati.

Entro il **31 maggio 2017** l'agente della riscossione comunicherà l'ammontare complessivo della somma dovuta a seguito della richiesta di adesione (al netto delle sanzioni e degli interessi di mora) e la scadenza delle eventuali rate, inviando i bollettini di pagamento.

Nel caso di richiesta di pagamento rateale è presente sul modulo DA1 la suddivisione percentuale dell'importo dovuto alle relative scadenze di pagamento.

Se la richiesta di accesso alla definizione agevolata riguarda carichi oggetto di proposte di accordo o del piano del consumatore, come previsto dall'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, D.L. 193/2016, è necessario utilizzare il modulo DA2 "Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i carichi che rientrano nelle proposte di accordo o di piano del consumatore", anziché il modello DA1".

5) Le regole del modello intra vendite

A partire dal 1° gennaio 2017, per effetto della introduzione del nuovo spesometro trimestrale, viene soppresso l'obbligo di presentazione del modello INTRA riservato alla comunicazione degli acquisti sia di beni che di servizi. E ciò in virtù della soppressione della disposizione contenuta nel comma 6 dell'articolo 50, D.L. 331/1993.

Permangono tuttavia ancora dei dubbi, che potranno essere fugati solo da un chiarimento ufficiale, in relazione all'obbligo di comunicare i dati per le finalità statistiche previsti dal successivo comma 6-ter del citato articolo 50. In assenza ad oggi di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate, sembrerebbe che l'indicazione dei dati statistici negli Intrastat resti obbligatoria per i soggetti passivi che presentano gli elenchi con cadenza mensile e che, nell'anno precedente, hanno registrato arrivi intracomunitari di beni di valore superiore a Euro 20 milioni; oppure dai soggetti che ricevono beni in conto lavorazione e presentano gli elenchi con periodicità mensile.

Come osservato dall'agenzia delle dogane con la nota 244 del 10 gennaio 2017 la soppressione ha interessato le operazioni 2017 e, pertanto, nessun esonero è stato previsto

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 - 24064 Grumello del Monte (Bg) - Tel. 035.832026 - Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G - 24047 Treviglio (Bg) - Tel. 0363.419330 - Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

in relazione ai modelli INTRA acquisti che dovevano essere presentati lo scorso 25 gennaio 2017 in relazione alle operazioni dell'ultimo mese o trimestre dell'anno 2016.

Nessuna modifica, inoltre, ha riguardato gli obblighi connessi alla compilazione del modello INTRA-12 riguardante gli acquisti effettuati dagli enti non commerciali, posto che gli stessi risultano disciplinati dall'articolo 49, D.L. 331/1993, non toccato dalle recenti novità legislative.

Con riferimento quindi alle operazioni registrate nell'anno 2017 da imprese e professionisti permangono unicamente gli obblighi di comunicazione in relazione alle operazioni attive.

Vediamo quindi di riepilogare modalità e termini di presentazione di tale modello, oltre a mettere in evidenza i chiarimenti forniti dai richiamati documenti di prassi.

Termini e modalità di presentazione

Il modello INTRA vendite va di regola presentato con periodicità mensile, salvo la possibilità di accedere alla presentazione trimestrale per coloro che presentano operazioni di ammontare non rilevante.

Si ricorda, inoltre, che dal 2010 le introdotte regole di territorialità in tema di prestazioni di servizi hanno reso necessaria l'estensione dell'obbligo Intrastat anche con riferimento alle prestazioni e non più solo con riferimento alle operazioni riguardanti i beni.

In particolare, il modello INTRA vendite va presentato con periodicità trimestrale da parte dei soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Mutuando i chiarimenti forniti in passato dall'Agenzia, adattandoli opportunamente alle recenti modifiche intervenute che hanno determinato la soppressione del modello Intra acquisti, è possibile precisare che:

- il superamento della soglia di 50.000 euro deve essere accertato distintamente per l'elenco delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese;
- all'interno del modello Intrastat, le singole categorie di operazioni (cessioni di beni o prestazioni rese) generano parametri che non si sommano tra loro; ad esempio, rimane trimestrale il soggetto che ha effettuato cessioni di beni per 35.000 euro e prestazioni di servizi per 25.000 euro;
- in caso però di superamento della soglia di 50.000 per una singola categoria di operazioni (cessioni o prestazioni rese) scatta l'obbligo di presentazione mensile per l'intero modello INTRA vendite, non potendosi operare un frazionamento tra beni e servizi rientranti nello stesso modello; ad esempio, un soggetto che ha effettuato cessioni intracomunitarie di beni per 60.000 euro e ha effettuato servizi per 10.000 euro diviene mensile per la presentazione del modello INTRA vendite;

Se, nel corso di un trimestre, si supera la suddetta soglia di 50.000 euro:

- il modello INTRA vendite deve essere presentato con periodicità mensile, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata;
- per i mesi del trimestre già trascorsi occorre presentare il relativo elenco, appositamente contrassegnati.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che:

- in caso di superamento della soglia, l'obbligo di presentazione mensile del modello decorre in relazione allo stesso mese in cui la soglia viene superata;
- il modello relativo ai mesi del trimestre già trascorsi devono essere presentati contestualmente alla presentazione del primo modello mensile.

Inizio attività

L'Agenzia delle entrate ha confermato che i soggetti che iniziano l'attività presentano i modelli Intrastat trimestralmente, salvo il passaggio alla periodicità mensile in caso di superamento della prevista soglia di 50.000 euro.

Le semplificazioni del D.Lgs. 175/2014

Con l'articolo 23, D.Lgs. 175/2014 (Decreto Semplificazioni) – in recepimento dei dettami imposti dalla direttiva comunitaria - viene modificato il contenuto informativo previsto dai modelli INTRA con riferimento alle prestazioni di servizi generiche rese e ricevute nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato UE (in riferimento alle prestazioni ricevute è oggi ininfluente stante la soppressione del modello Intra acquisto con decorrenza 1/1/2017). Restano invece espressamente esclusi i servizi in deroga e cioè le prestazioni di servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del Decreto Iva.

È con la nota n. 18978/U del 19 febbraio 2015 dell'Agenzia delle dogane che vengono di conseguenza modificate le istruzioni per l'uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e dei servizi resi e ricevuti.

Con decorrenza 2015 le semplificazioni prevedono quindi che, con riferimento alle sole prestazioni di servizi, i modelli debbano contenere esclusivamente:

- numero identificativo Iva delle controparti;
- valore totale delle transazioni;
- codice identificativo della prestazione;
- Stato di pagamento.

Tra le informazioni non più obbligatorie figurano quindi l'indicazione del numero e della data della fattura emessa o ricevuta, nonché i dati relativi alle modalità di erogazione del servizio e alle modalità di pagamento.

6) Aliquote contributive Inps per artigiani, commercianti e iscritti alla gestione separata

Il contributo 2017 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2017, in particolare per la quota eccedente il minimale di 15.548 euro in base alla seguente ripartizione:

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Tutti i soggetti esclusi i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	23,55 %	23,64 %
	da 46.123,00	24,55 %*	24,64 %*
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	fino a 46.123,00	20,55 %	20,64 %
	da 46.123,00	21,55 %*	21,64 %*

E' prevista una riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e commercianti con più di sessantacinque anni di età già pensionati presso le gestioni dell'Inps.

I termini per il versamento con il modello F24 del saldo per il periodo di imposta 2016 e degli acconti per il periodo di imposta 2017 sono cambiati a fronte della nuova scadenza per il versamento delle imposte derivanti dal modello Unico:

• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Revisori Contabili

Via dei Partigiani, 4 - 24121 Bergamo - Tel. 035.235688 - Fax 035.216380

Via Martiri della Libertà, 12 – 24064 Grumello del Monte (Bg) – Tel. 035.832026 – Fax 035.4420936

Viale Alcide De Gasperi, 14 scala G – 24047 Treviglio (Bg) – Tel. 0363.419330 – Fax 0363.594558

Cod. Fisc. e P.IVA: 02210110165 - E-mail: info@studiobnc.it - www.studiobnc.it

- l'eventuale saldo per il 2016 e il primo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 devono essere versati entro il 30 giugno 2017 (con possibilità di essere rateizzati);
- il secondo acconto sul reddito eccedente il minimale per il 2017 deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- i quattro importi fissi di acconto per il 2017 relativi al reddito entro il minimale devono essere versati alle scadenze ordinarie del 16 maggio 2017, 21 agosto 2017, 16 novembre 2017 e 16 febbraio 2018.

Gestione separata Inps

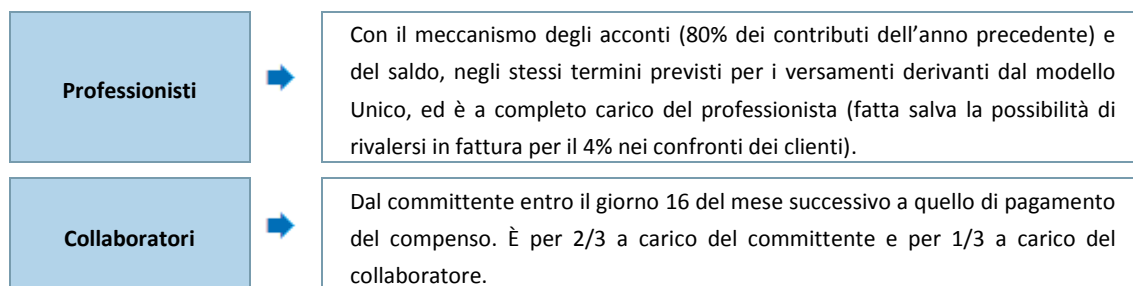
L'articolo 1, comma 165, L. 232/2016 ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva è stabilita in misura pari al 25,72%. Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie l'aliquota contributiva è confermata al 24%.

Le aliquote applicate ai redditi rientranti nella gestione separata dell'Inps sono le seguenti:

		2016	2017
Non pensionato o non iscritto ad altra gestione pensionistica	Titolare di partita Iva	27,72%	25,72%
	Non titolare di partita Iva	31,72%	32,72%
Pensionato o iscritto ad altra gestione pensionistica		24%	24%

Il massimale di reddito per l'anno 2017 per il quale è dovuta la contribuzione alla gestione separata è pari a 100.324 euro. Il minimale di reddito per l'anno 2017 per vantare un anno di contribuzione effettiva per gli iscritti è pari a 15.548 euro.

Il contributo alla gestione separata va versato all'Inps con il modello F24:



Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati